

Serie Ordinaria n. 34 - Mercoledì 22 agosto 2012

D.G. Sistemi verdi e paesaggio

D.d.u.o. 10 agosto 2012 - n. 7301**Approvazione di modifiche ed integrazioni al d.d.u.o. n. 1556 del 21 febbraio 2011 e s.m.i. sulle modalità di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata per il taglio di boschi, in attuazione dell'art. 11, comma 2, del r.r. 5/2007 (Norme forestali regionali)**

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA SISTEMI VERDI E FORESTE

Vista la l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008 «Testo unico delle leggi in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare l'art. 50, comma 8, che prevede l'attivazione di procedure informatizzate per la denuncia di taglio dei boschi;

Visto il r.r. n. 5 del 20 luglio 2007 «Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale)» e in particolare l'art. 11, comma 2, che prevede che le modalità di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata siano stabilite con apposito provvedimento della competente struttura della Giunta regionale;

Visto il d.d.u.o. 1556 del 21 febbraio 2011 «Approvazione delle modalità di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata per il taglio di boschi e l'installazione di impianti a fune, in attuazione dell'art. 11, comma 2, del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali) e contestuale revoca del d.d.g. n. 9460 del 29 agosto 2007 e del d.d.u.o. n. 14008 del 21 novembre 2007», così come modificato ed integrato dal decreto 6288 dell'11 luglio 2011;

Dato atto che a seguito di recenti modifiche normative, che hanno interessato le leggi regionali n. 15/2002 e 31/2008, sono state apportate modifiche alle procedure amministrative riguardanti il taglio colturale del bosco e in particolare:

- alla denuncia di inizio attività è subentrata la segnalazione certificata di inizio attività;
- all'autorizzazione per interventi nei parchi e nelle riserve è subentrata l'autorizzazione acquisibile per silenzio assenso;

Ritenuto opportuno approvare modifiche ed integrazioni al d.d.u.o. 1556 del 21 febbraio 2011 al fine di:

- recepire le predette modifiche normative;
- permettere l'ampliamento del novero degli operatori che possono essere abilitati all'accesso al Sistema Informativo Taglio Boschi;
- apportare alcuni aggiornamenti a carattere meramente tecnico.

Preso atto che le modifiche ed integrazioni alle modalità di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata per il taglio di boschi non comportano aumenti di spesa a carico di Regione Lombardia;

Ritenuto altresì il presente decreto, con i relativi allegati, particolarmente significativo, tale da dovere essere pubblicato sul B.U.R.L. insieme al testo coordinato dell'allegato A al d.d.u.o. 1556 del 21 febbraio 2011, che è riportato nell'allegato 2 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la l.r. 20/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate:

1. di approvare le modifiche e le integrazioni al bando di cui al d.d.u.o. 1556 del 21 febbraio 2011 «Approvazione delle modalità di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata per il taglio di boschi e l'installazione di impianti a fune, in attuazione dell'art. 11, comma 2, del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali) e contestuale revoca del d.d.g. n. 9460 del 29 agosto 2007 e del d.d.u.o. n. 14008 del 21 novembre 2007» come riportate nella scheda sinottica, allegato 1 e parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di approvare l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto, che riporta il testo modalità di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata per il taglio di boschi e l'installazione di impianti a fune, di cui al d.d.u.o. 1556 del 21 febbraio 2011 e s.m.i., coordinato con le modifiche e le integrazioni approvate ai sensi del precedente punto 1;

3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale (BURL) e sul sito internet di Regione Lombardia.

Il dirigente u.o.
Giorgio Bonalume

Testo pre vigente	Testo modificato o integrato
<p>1.1) Premesse</p> <p>Nella nuova versione ora disponibile vi sono alcune importanti novità, fra le quali si segnala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la possibilità di inserire anche le richieste di autorizzazione o le DIA relative ai fili a sbalzo o alle gru a cavo; • la possibilità di confronto fra la località in cui avverrà il taglio e le banche dati territoriali; • l'indicazione automatica degli allegati tecnici necessari, che devono essere caricati a sistema senza più essere inviati in forma cartacea; in particolare gli allegati che devono essere redatti da professionisti devono essere sottoscritti con firma digitale utilizzando la carta regionale dei servizi o altra tessera idonea allo scopo; • l'assegnazione automatica dell'istanza all'ente forestale competente; • l'indicazione automatica del tipo di procedura a cui l'istanza deve sottostare (vedi capitolo seguente); • la possibilità per tutti di firmare digitalmente l'istanza; • la possibilità di annullare l'istanza dopo l'inoltro, che rimane però ancora visibile all'ente di assegnazione. 	<p>1.1) Premesse</p> <p>Nella nuova versione ora disponibile vi sono alcune importanti novità, fra le quali si segnala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la possibilità di inserire anche le richieste di autorizzazione o le SCIA relative ai fili a sbalzo o alle gru a cavo; • la possibilità di confronto fra la località in cui avverrà il taglio e le banche dati territoriali; • l'indicazione automatica degli allegati tecnici necessari, che devono essere caricati a sistema senza più essere inviati in forma cartacea; in particolare gli allegati che devono essere redatti da professionisti devono essere sottoscritti con firma elettronica utilizzando la carta regionale dei servizi o altra tessera idonea allo scopo; • l'assegnazione automatica dell'istanza all'ente forestale competente; • l'indicazione automatica del tipo di procedura a cui l'istanza deve sottostare (vedi capitolo seguente); • la possibilità per tutti di firmare elettronicamente l'istanza; • la possibilità di annullare l'istanza dopo l'inoltro, che rimane però ancora visibile all'ente di assegnazione.
<p>1.2) Inquadramento normativo</p> <p>La normativa forestale vigente (art. 50 l.r. 31/2008 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", di seguito "TU", nonché l'art. 11 del r.r. 5/2007 "Norme Forestali Regionali", di seguito "NFR") obbliga, chiunque voglia procedere a effettuare un taglio colturale del bosco, a presentare un'istanza di taglio, più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una richiesta di autorizzazione, nel caso il bosco sia in parco regionale (in senso lato) o in riserva regionale priva di piano di indirizzo forestale (di seguito "PIF"); • una richiesta di autorizzazione, soggetta però a "silenzio assenso" dopo 60 giorni in caso di inadempimento da parte dell'ente forestale, nel caso il bosco sia in parco naturale (l'area di maggior tutela del parco regionale) o in riserva regionale con PIF approvato; • una semplice dichiarazione di inizio attività (di seguito "DIA" o "comunicazione"), nel caso di boschi posti nel restante territorio e per tagli pienamente rispettosi delle regole contenute nelle NFR; • una richiesta di autorizzazione, soggetta però a "silenzio assenso" dopo 60 giorni in caso di inadempimento da parte dell'ente forestale, nel caso di boschi posti, come sopra, nel restante territorio, ma qualora si debbano chiedere per il taglio deroghe alle regole contenute nelle NFR per motivi di tutela della incolumità pubblica, per esigenze di conservazione di specie rare o per altri validi motivi indicati dal r.r. 5/2007. <p>Queste procedure hanno quindi lo scopo di informare gli Enti forestali e gli enti che effettuano controlli (Corpo Forestale dello Stato - di seguito CFS -, guardie ecologiche volontarie - di seguito GEV -, guardie dei parchi, polizia locale) che si procederà a breve con un taglio colturale di bosco e, nei casi più delicati, di ottenere un ulteriore permesso scritto.</p>	<p>1.2) Inquadramento normativo</p> <p>La normativa forestale vigente (art. 50 l.r. 31/2008 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", di seguito "TU", nonché l'art. 11 del r.r. 5/2007 "Norme Forestali Regionali", di seguito "NFR") obbliga, chiunque voglia procedere a effettuare un taglio colturale del bosco, a presentare un'istanza di taglio.</p> <p>In generale, l'istanza di taglio vale come segnalazione certificata di inizio attività (di seguito "SCIA").</p> <p>Vi sono alcuni casi in cui la norma prevede che il taglio sia soggetto a richiesta di autorizzazione all'ente forestale, che deve rispondere con il rilascio di una autorizzazione o di un diniego entro 45 o 60 giorni dalla presentazione informatica: il termine è soggetto a silenzio - assenso, quindi il cittadino o l'impresa richiedente possono iniziare a tagliare qualora non ricevano dall'ente forestale alcuna comunicazione entro quarantacinque o sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza nel SITaB. Ecco i casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> nel caso di boschi posti nei parchi naturali: in questo caso il termine per il silenzio assenso è di 45 giorni. nel caso di boschi posti nelle riserve naturali: in questo caso il termine per il silenzio assenso è di 45 giorni. nel caso di boschi posti nei parchi regionali, ma solo qualora il PIF sia mancante: in questo caso il termine per il silenzio assenso è di 45 giorni. nel caso dei boschi da seme: in questo caso il termine per il silenzio assenso è di 60 giorni, salvo ovviamente nel caso che il bosco da seme ricada in una delle aree protette elencate nei precedenti punti. nel caso il cui il richiedente chiedi il permesso per effettuare un taglio in deroga alle Norme Forestali Regionali, ovviamente solamente nei casi permessi dal regolamento stesso: in questo caso il termine per il silenzio assenso è di 60 giorni, salvo ovviamente nel caso che il bosco da seme ricada in una delle aree protette elencate nei precedenti punti. <p>Vi è inoltre un caso particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> nel caso di tagli di manutenzione di boschi nelle sole fasce di rispetto di strade, ferrovie, elettrodotti, metanodotti, canali, edifici e simili (articoli 58, 59, 60 e 61 del r.r. 5/2007), tutte le richieste presentate nel SITaB valgono come segnalazione certificata di inizio attività ed è

Serie Ordinaria n. 34 - Mercoledì 22 agosto 2012

Testo pre vigente	Testo modificato o integrato
<p>In particolare, l'art. 11 del r.r. 5/2007 prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al comma 1, che le istanze di autorizzazione previste dagli articoli 6, 7 e 8 e la denuncia di inizio attività prevista dall'articolo 9 siano presentate tramite procedura informatizzata; • al comma 2, che le modalità di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata siano stabilite con apposito provvedimento della competente struttura della Giunta regionale. 	<p>possibile iniziare a tagliare subito dopo la conferma nel SITAB, <u>anche in caso in cui i boschi siano in aree protette o in boschi da seme.</u></p> <p>Queste procedure hanno quindi lo scopo di informare gli Enti forestali e gli enti che effettuano controlli (Corpo Forestale dello Stato - di seguito CFS -, guardie ecologiche volontarie - di seguito GEV -, guardie dei parchi, polizia locale) che si procederà a breve con un taglio colturale di bosco e, nei casi più delicati, di ottenere un ulteriore permesso scritto.</p> <p>In particolare, l'art. 11 del r.r. 5/2007 prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al comma 1, che le istanze di autorizzazione previste dagli articoli 6, 7 e 8 e la segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 9 siano presentate tramite procedura informatizzata; • al comma 2, che le modalità di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata siano stabilite con apposito provvedimento della competente struttura della Giunta regionale.
<p>1.3) Definizioni</p> <p>d) "Istanza" le istanze di autorizzazione previste dagli articoli 6, 7 e 8 e la denuncia di inizio attività prevista dall'articolo 9 delle "Norme Forestali Regionali" (r.r. 5/2007).</p>	<p>1.3) Definizioni</p> <p>d) "Istanza" le istanze di autorizzazione previste dagli articoli 6, 7 e 8 e la segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 9 delle "Norme Forestali Regionali" (r.r. 5/2007).</p>
<p>2) Autorizzazioni preventive per l'installazione di impianti a fune</p> <p>Nei seguenti paragrafi 2.1) e 2.2) sono riportati alcuni "permessi" da richiedere alle autorità civili e militari. Si evidenzia che l'elenco di tali "permessi" non ha la pretesa di essere esaustivo e che pertanto ve ne potrebbero essere altri. Di conseguenza, si raccomanda un'accurata informazione presso le competenti autorità civili e militari (es. ENAC e Aeronautica Militare), specificando sempre se l'impianto a fune supera (anche solo a tratti) l'altezza delle chiome degli alberi.</p>	<p>2) Autorizzazioni preventive per l'installazione di impianti a fune</p> <p>Nei seguenti paragrafi 2.1) e 2.2) sono riportati alcuni "permessi" da richiedere alle autorità civili e militari, aggiornati a gennaio 2011. Si evidenzia che l'elenco di tali "permessi" non ha la pretesa di essere esaustivo e che pertanto ve ne potrebbero essere altri. Di conseguenza, si raccomanda un'accurata informazione presso le competenti autorità civili e militari (es. ENAC e Aeronautica Militare), specificando sempre se l'impianto a fune supera (anche solo a tratti) l'altezza delle chiome degli alberi.</p>
<p>2.1) Preventivo nulla-osta da parte della competente autorità aeronautica (art. 709 del Codice della Navigazione)</p> <p>In caso di rilascio del "nulla-osta" e dopo aver presentato la DIA oppure ottenuto l'autorizzazione in base alla normativa regionale, il richiedente dovrà inoltre informare i predetti enti (ENAC, ENAV e CIGA) al fine di permettere la pubblicazione dell'impianto a fune nella concernente documentazione aeronautica.</p>	<p>2.1) Preventivo nulla-osta da parte della competente autorità aeronautica (art. 709 del Codice della Navigazione)</p> <p>In caso di rilascio del "nulla-osta" e dopo aver presentato la SCIA oppure ottenuto l'autorizzazione in base alla normativa regionale, il richiedente dovrà inoltre informare i predetti enti (ENAC, ENAV e CIGA) al fine di permettere la pubblicazione dell'impianto a fune nella concernente documentazione aeronautica.</p>
<p>3.2) Operatori abilitati alla compilazione dell'istanza</p>	<p>3.2) Operatori abilitati alla compilazione dell'istanza</p> <p>Dopo le parole:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periti Agrari e Agrotecnici (iscritti all'Albo o dipendenti di enti pubblici). <p>Testo aggiunto:</p> <p>Possono chiedere di abilitarsi altri tecnici, professionisti, imprese e privati cittadini che abbiano seguito specifici corsi di base, sulle norme forestali regionali e sul SITAB, organizzati da Regione Lombardia, da Ersaf o dagli enti forestali in accordo con la struttura foreste di Regione Lombardia. Ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d ter) delle NFR, per l'organizzazione di tali corsi è possibile utilizzare i proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 61 del TU. Regione Lombardia, Ersaf e gli enti forestali possono altresì organizzare analoghi corsi di approfondimento per gli altri operatori del SITAB.</p>

Testo pre vigente	Testo modificato o integrato
<p>3.5) Assegnazione dell'istanza all'ente forestale e copia cartacea dell'istanza</p> <p>L'istanza compilata deve essere scaricata in formato pdf e firmata dal richiedente con firma digitale utilizzando la Carta Regionale dei Servizi (vedi sito http://www.crs.lombardia.it) e inserita di nuovo nel sistema informatico.</p> <p>Qualora il richiedente non abbia la possibilità di firmare digitalmente l'istanza, l'operatore provvede a stamparla e a farla firmare dal richiedente. In questo caso la copia cartacea firmata deve essere inviata all'Ente forestale entro trenta giorni naturali, che la deve conservare per almeno cinque anni dalla scadenza del periodo concesso per il taglio. L'invio della eventuale copia cartacea firmata dal richiedente deve avvenire tramite idonea modalità (es. consegna a mano, raccomandata, fax, scansita e inviata via posta elettronica certificata o altro).</p> <p>Sia nel caso di firma digitale che manuale, l'operatore consegna al richiedente come ricevuta una copia cartacea (o, su richiesta del richiedente, digitale) dell'istanza e delle prescrizioni tecniche fornite dal sistema. La copia-ricevuta dell'istanza, insieme ai suoi allegati, deve essere conservata in bosco durante le fasi di taglio e mostrata, qualora richiesto, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Ecologiche Volontarie o agli altri soggetti incaricati dei controlli.</p>	<p>3.5) Assegnazione dell'istanza all'ente forestale e copia cartacea dell'istanza</p> <p>L'istanza compilata deve essere scaricata in formato pdf e firmata dal richiedente con firma elettronica utilizzando la Carta Regionale dei Servizi (vedi sito http://www.crs.lombardia.it) e inserita di nuovo nel sistema informatico.</p> <p>Qualora il richiedente non abbia la possibilità di firmare elettronicamente l'istanza, l'operatore provvede a stamparla e a farla firmare dal richiedente. In questo caso la copia cartacea firmata deve essere inviata all'Ente forestale entro trenta giorni naturali, che la deve conservare per almeno cinque anni dalla scadenza del periodo concesso per il taglio. L'invio della eventuale copia cartacea firmata dal richiedente deve avvenire tramite idonea modalità (es. consegna a mano, raccomandata, fax, scansita e inviata via posta elettronica certificata o altro).</p> <p>Sia nel caso di firma elettronica che manuale, l'operatore consegna al richiedente come ricevuta una copia cartacea (o, su richiesta del richiedente, digitale) dell'istanza e delle prescrizioni tecniche fornite dal sistema. La copia-ricevuta dell'istanza, insieme ai suoi allegati, deve essere conservata in bosco durante le fasi di taglio e mostrata, qualora richiesto, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Ecologiche Volontarie o agli altri soggetti incaricati dei controlli.</p>
<p>4.2) Responsabilità</p> <p>Con la sottoscrizione della istanza informatizzata attraverso la firma digitale o firmando la copia cartacea dell'istanza, il richiedente dichiara:</p>	<p>4.2) Responsabilità</p> <p>Con la sottoscrizione della istanza informatizzata attraverso la firma elettronica o firmando la copia cartacea dell'istanza, il richiedente dichiara:</p>
<p>4.2) Responsabilità</p>	<p>4.2) Responsabilità</p> <p>Le predette dichiarazioni possono essere cambiate in qualsiasi momento a cura della Struttura foreste.</p>
<p>5.5) Proprietario, esecutore del taglio</p> <p>Nella istanza deve essere riportato il dato del proprietario del terreno e, qualora l'istanza sia presentata da un soggetto diverso dall'esecutore del taglio, i dati di chi effettua il taglio del bosco.</p>	<p>5.5) Proprietario, esecutore del taglio</p> <p>Nella istanza deve essere riportato il dato del proprietario del terreno e, qualora l'istanza sia presentata da un soggetto diverso dall'esecutore del taglio, i dati di chi effettua il taglio del bosco.</p> <p>Qualora l'esecutore del taglio cambi è necessario in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • annullare l'istanza nel sistema informatizzato e ripresentarla prima dell'inizio dei lavori; • comunicare immediatamente per iscritto all'ente forestale competente e a Regione Lombardia - Struttura foreste nominativo e recapito del nuovo esecutore.
<p>5.11) Allegati tecnici</p> <p>Il progetto e la relazione di taglio, obbligatori nei casi previsti rispettivamente dall'art. 14 e dall'art. 15 del r.r. 5/2007, devono essere caricati nell'applicativo come file con estensione .pdf e con firma digitale del professionista ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005 n° 82 "Codice dell'Amministrazione digitale".</p>	<p>5.11) Allegati tecnici</p> <p>Il progetto e la relazione di taglio, obbligatori nei casi previsti rispettivamente dall'art. 14 e dall'art. 15 del r.r. 5/2007, devono essere caricati nell'applicativo come file con estensione .pdf e con firma elettronica del professionista ai sensi degli articoli 24 e 25 del d.lgs. 7 marzo 2005 n° 82 "Codice dell'Amministrazione digitale".</p>
	<p>6.3) Dati relativi alle istanze di taglio bosco</p> <p>I dati delle istanze di taglio bosco sono resi disponibili a tutti gli Organi di controllo in materia forestale e ambientale secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati tecnici sono visualizzabili e scaricabili dal geoportale di Regione Lombardia (attuale indirizzo internet http://www.cartografia.regione.lombardia.it/geoportale); • i dati delle singole pratiche sono accessibili e scaricabili dal sistema informativo taglio boschi direttamente dagli organi di controllo, che possono accedervi come "supervisor".

Serie Ordinaria n. 34 - Mercoledì 22 agosto 2012

<i>Testo pre vigente</i>	<i>Testo modificato o integrato</i>
	<p>6.4) Dati relativi agli operatori</p> <p>Al fine di permettere ai cittadini e alle imprese di presentare agevolmente l'istanza di taglio, i dati e i recapiti degli operatori del SITaB possono essere resi pubblici.</p>
<p>7.1) Validità</p> <p>La validità della presentazione della istanza decorre dal momento in cui la stessa è inserita e confermata nel sistema informativo.</p> <p>Pertanto, in caso di DIA, il taglio può iniziare immediatamente dopo la presentazione informatica dell'istanza.</p> <p>Nel caso di richiesta di autorizzazione, i termini per i procedimenti decorrono dalla data di presentazione informatica dell'istanza. Si ricorda che, qualora sia previsto il "silenzio assenso", l'ente forestale emette l'autorizzazione (con o senza prescrizioni) o il diniego entro sessanta giorni dalla presentazione informatica dell'istanza; in caso di inadempimento dell'ente forestale entro sessanta giorni dalla presentazione informatica dell'istanza, l'autorizzazione si intende acquisita.</p>	<p>7.1) Validità</p> <p>La validità della presentazione della istanza decorre dal momento in cui la stessa è inserita e confermata nel sistema informativo.</p> <p>Pertanto, in caso di SCIA, il taglio può iniziare immediatamente dopo la presentazione informatica dell'istanza.</p> <p>Nel caso di richiesta di autorizzazione, i termini per i procedimenti decorrono dalla data di presentazione informatica dell'istanza. Si ricorda che, qualora sia previsto il "silenzio assenso", l'ente forestale emette l'autorizzazione (con o senza prescrizioni) o il diniego entro quarantacinque o sessanta giorni dalla presentazione informatica dell'istanza; in caso di mancata comunicazione dell'ente forestale entro quarantacinque o sessanta giorni dalla presentazione informatica dell'istanza, l'autorizzazione si intende acquisita.</p>

MODALITÀ DI ACCESSO E DI FUNZIONAMENTO DELLA PROCEDURA INFORMATIZZATA PER IL TAGLIO DI BOSCHI E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FUNE, IN ATTUAZIONE DELL' ART. 11, COMMA 2, DEL R.R. 5/2007 (NORME FORESTALI REGIONALI)

(Testo coordinato dell'Allegato A al d.d.u.o. n. 1556 del 21 febbraio 2011 e s.m.i.)

SOMMARIO

1) INTRODUZIONE

- 1.1) *Premesse*
- 1.2) *Inquadramento normativo*
- 1.3) *Definizioni*
- 1.4) *Generalità*

2) AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FUNE

- 2.1) *Preventivo nulla-osta da parte della competente autorità aeronautica (art. 709 del Codice della Navigazione)*
- 2.2) *Preventivo nulla-osta da parte della competente autorità militare (L. 898/1976, d.lgs. 66/2010, art. 229 DPR 90/2010)*

3) PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

- 3.1) *Quando e come presentare l'istanza*
- 3.2) *Operatori abilitati alla compilazione dell'istanza*
- 3.3) *Sospensione dal servizio*
- 3.4) *Presentazione dell'istanza presso enti pubblici*
- 3.5) *Assegnazione dell'istanza all'ente forestale e copia cartacea dell'istanza*
- 3.6) *Competenza territoriale*
- 3.7) *Decorrenza*

4) RICHIEDENTI E RESPONSABILITÀ

- 4.1) *Richiedente*
- 4.2) *Responsabilità*
- 4.3) *Tutela dei dati personali*

5) CONTENUTI TECNICI DELLA ISTANZA INFORMATIZZATA DI TAGLIO BOSCO

- 5.1) *Interventi in deroga*
- 5.2) *Ubicazione e superficie*
- 5.3) *Caratteristiche selvicolturali del bosco*
- 5.4) *Quantità e qualità del materiale legnoso da tagliare*
- 5.5) *Proprietario, esecutore del taglio*
- 5.6) *Piano di Assestamento Forestale*
- 5.7) *Usi civici*
- 5.8) *Attività selvicolturali diverse dal taglio*
- 5.9) *Interventi riguardanti i platani*
- 5.10) *Ubicazione, durata e responsabile degli impianti a fune*
- 5.11) *Allegati tecnici*
- 5.12) *Tagli di manutenzione*
- 5.13) *Contributi pubblici*

6) ACCESSO AI DATI E TRASMISSIONE

- 6.1) *Generalità*
- 6.2) *Dati relativi agli impianti a fune*
- 6.3) *Dati relativi alle istanze di taglio bosco*
- 6.4) *Dati relativi agli operatori*

7) VALIDITÀ, CONTROLLI, RIMANDI E SANZIONI

- 7.1) *Validità*
- 7.2) *Impianti a fune autorizzati prima dell'entrati in vigore del nuovo applicativo*
- 7.3) *Controlli automatici e raccomandazioni al richiedente*
- 7.4) *Futuri sviluppi*
- 7.5) *Rimandi*
- 7.6) *Sanzioni*

Serie Ordinaria n. 34 - Mercoledì 22 agosto 2012

1) INTRODUZIONE

1.1) Premesse

Regione Lombardia è stata la prima regione italiana ad avviare una procedura informatizzata per il taglio colturale del bosco: l'entrata in servizio del primo applicativo è avvenuta martedì 22 febbraio 2005, regolato da d.d.g. 1523/2005 e, anche grazie all'utilizzo via via crescente, si è deciso di renderla obbligatoria, cosa che è avvenuto dal 15 settembre 2007, in occasione dell'entrata in vigore del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali).

La procedura informatizzata, che può essere compilata presso gli operatori abilitati e in qualsiasi giorno della settimana e in qualsiasi orario, permette:

- di uniformare le modalità di presentazione delle richieste/comunicazioni di taglio in tutti i 120 e più enti forestali, semplificando la vita in particolare alle imprese boschive (che danno lavoro ad oltre 500 persone) e ai professionisti;
- di aiutare cittadini e imprese nel compilare le richieste/comunicazioni di taglio, verificando le dichiarazioni rese e bloccando o segnalando le principali anomalie che si possono commettere durante la compilazione stessa, confrontando i dati inseriti coi sistemi informativi territoriali, verificando interventi precedenti e vincoli esistenti;
- di raccogliere importanti informazioni, su scala regionale e locale, per conoscere la filiera bosco legno, per sapere chi taglia, dove e cosa si taglia, per verificare come sono spesi i soldi dei cittadini attraverso i contributi pubblici e per indirizzare Regione Lombardia verso un uso sempre più oculato delle risorse pubbliche;
- di conservare e gestire nella banca dati regionale le anagrafiche raccolte, nonché i dati sui tagli, permettendo di poter confrontare nel tempo e nello spazio le dichiarazioni rese da più soggetti.

Nella nuova versione ora disponibile vi sono alcune importanti novità, fra le quali si segnala:

- la possibilità di inserire anche le richieste di autorizzazione o le SCIA relative ai fili a sbalzo o alle gru a cavo;
- la possibilità di confronto fra la località in cui avverrà il taglio e le banche dati territoriali;
- l'indicazione automatica degli allegati tecnici necessari, che devono essere caricati a sistema senza più essere inviati in forma cartacea; in particolare gli allegati che devono essere redatti da professionisti devono essere sottoscritti con firma elettronica utilizzando la carta regionale dei servizi o altra tessera idonea allo scopo;
- l'assegnazione automatica dell'istanza all'ente forestale competente;
- l'indicazione automatica del tipo di procedura a cui l'istanza deve sottostare (vedi capitolo seguente);
- la possibilità per tutti di firmare elettronicamente l'istanza;
- la possibilità di annullare l'istanza dopo l'inoltro, che rimane però ancora visibile all'ente di assegnazione.

Ed è proprio grazie ai dati della procedura informatizzata di taglio bosco se sappiamo ora che in Lombardia ogni anno sono presentate fra 22.000 e 23.000 istanze di taglio, relative a circa 550.000 metri cubi di massa legnosa, ossia circa il 18% della crescita annua del bosco. Quest'ultima è pari complessivamente a poco più di 3 milioni di metri cubi all'anno nell'intera Lombardia, secondo i dati dell'inventario nazionale delle foreste e del carbonio, che mettono appunto in luce come i circa 619.000 ettari di boschi lombardi (che coprono il 25,9% del territorio regionale) si accrescano ogni anno in media di 5 metri cubi di legno per ettaro. In altre parole, anche se quintuplicassimo la massa legnosa che viene tagliata in bosco ogni anno, la quantità di legno presente in foresta continuerebbe ugualmente a crescere.

Dei 550.000 metri cubi richiesti ogni anno al taglio, i tre quarti (circa 400.000 mc) sono relativi a boschi cedui e solo un quarto a boschi d'alto fusto.

Nel primo caso, i singoli tagli sono perlopiù dell'ordine di centinaia o poche migliaia di quintali, sono effettuati in massima parte da privati o micro imprese agricole e per la quasi totalità senza l'ausilio di contributi pubblici diretti (cioè che finanziano direttamente l'intervento selvicolturale).

Nel secondo caso, la maggior parte del legname è ricavato da tagli che possono arrivare a centinaia o alcune migliaia di metri cubi, effettuati da imprese boschive lombarde o non, sovente realizzati con contributi pubblici. Non mancano però casi di tagli a macchiatico positivo, soprattutto quando le imprese boschive sono dotate di buone attrezzature ed esperienza e si ricorre al taglio a buche o al taglio a raso su piccole superfici che, ricordiamo, sono le modalità colle quali avviene la rigenerazione delle foreste vergini europee.

In conclusione, è possibile affermare che in questi anni la vera colonna portante della selvicoltura in Lombardia sia rappresentata dalla gestione del ceduo, la cui filiera si regge anche senza l'erogazione di contributi pubblici diretti. La procedura informatizzata, monitorando continuamente la dinamica dei tagli, permetterà di evidenziare le future evoluzioni.

1.2) Inquadramento normativo

La normativa forestale vigente (art. 50 l.r. 31/2008 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", di seguito "TU", nonché l'art. 11 del r.r. 5/2007 "Norme Forestali Regionali", di seguito "NFR") obbliga, chiunque voglia procedere a effettuare un taglio colturale del bosco, a presentare un'istanza di taglio.

In generale, l'istanza di taglio vale come **segnalazione certificata di inizio attività** (di seguito "SCIA").

Vi sono alcuni casi in cui la norma prevede che il taglio sia soggetto a **richiesta di autorizzazione** all'ente forestale, che deve rispondere con il rilascio di una autorizzazione o di un diniego entro 45 o 60 giorni dalla presentazione informatica: il termine è soggetto a **silenzio - assenso**, quindi il cittadino o l'impresa richiedente possono iniziare a tagliare qualora non ricevano dall'ente forestale alcuna comunicazione entro quarantacinque o sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza nel SITaB. Ecco i casi:

a) nel caso di boschi posti nei **parchi naturali**: in questo caso il termine per il silenzio assenso è di **45** giorni.

b) nel caso di boschi posti nelle **riserve naturali**: in questo caso il termine per il silenzio assenso è di **45** giorni.

- c) nel caso di boschi posti nei **parchi regionali, ma solo qualora il PIF sia mancante**: in questo caso il termine per il silenzio assenso è di **45** giorni.
- d) nel caso dei **boschi da seme**: in questo caso il termine per il silenzio assenso è di **60** giorni, salvo ovviamente nel caso che il bosco da seme ricada in una delle aree protette elencate nei precedenti punti.
- e) nel caso il cui il richiedente chiedi il permesso per effettuare un taglio **in deroga** alle Norme Forestali Regionali, ovviamente sola-
mente nei casi permessi dal regolamento stesso: in questo caso il termine per il silenzio assenso è di **60** giorni, salvo ovviamente nel caso che il bosco da seme ricada in una delle aree protette elencate nei precedenti punti.

Vi è inoltre un caso particolare:

- f) Nel caso di tagli di manutenzione di boschi nelle sole fasce di rispetto di strade, ferrovie, elettrodotti, metanodotti, canali, edifici e simili (articoli 58, 59, 60 e 61 del r.r. 5/2007), tutte le richieste presentate nel SITAB valgono come **segnalazione certificata di inizio attività** ed è possibile iniziare a tagliare subito dopo la conferma nel SITAB, anche in caso in cui i boschi siano in aree protette o in boschi da seme.

Queste procedure hanno quindi lo scopo di informare gli Enti forestali e gli enti che effettuano controlli (Corpo Forestale dello Stato - di seguito CFS -, guardie ecologiche volontarie - di seguito GEV -, guardie dei parchi, polizia locale) che si procederà a breve con un taglio culturale di bosco e, nei casi più delicati, di ottenere un ulteriore permesso scritto.

In particolare, l'art. 11 del r.r. 5/2007 prevede:

- al comma 1, che le istanze di autorizzazione previste dagli articoli 6, 7 e 8 e la segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 9 siano presentate tramite procedura informatizzata;
- al comma 2, che le modalità di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata siano stabilite con apposito provvedimento della competente struttura della Giunta regionale.

1.3) Definizioni

Nelle presenti procedure si definiscono:

- a) "Enti forestali" gli enti così definiti dal r.r. 5/2007, ossia gli enti locali competenti in materia forestale ai sensi della l.r. 31/2008, ossia:
- gli Enti gestori di parchi e riserve regionali nel caso i terreni siano in aree protette;
 - le Comunità montane, per il territorio di competenza esterno a parchi e riserve;
 - le Province, per il restante territorio.
- b) "Operatore" il soggetto privato o l'ente abilitato alla compilazione dell'istanza informatizzata per conto del richiedente.
- c) "Richiedente" il soggetto (proprietario, titolare di altro diritto reale, affittuario, che ha stipulato contratto di acquisto o di comodato, ecc.) che presenta l'istanza.
- d) "Istanza" le istanze di autorizzazione previste dagli articoli 6, 7 e 8 e la segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 9 delle "Norme Forestali Regionali" (r.r. 5/2007).
- e) "Impianto a fune" le gru a cavo (o blonden) per l'esbosco di prodotti forestali o per il trasporto di materiali in alpeggio e i fili a sbalzo (o palorci) di cui agli art. 73 e 74 del r.r. 5/2007.

Per tutte le altre definizioni, si fa riferimento al glossario (allegato A) del r.r. 5/2007.

1.4) Generalità

La procedura riguarda l'esecuzione di taglio di boschi e di altre "attività selvicolturali" (definite dall'art. 50, c. 1 del TU), ossia gli interventi di gestione attiva del bosco che, come specificato dall'art. 2 del r.r. 5/2007:

- non sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 42/2004 e dell'art. 6 del d. lgs. 227/2001;
- sono considerati interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli (articolo 44 comma 5, lettera b, del TU) e che pertanto possono essere realizzati semplicemente previa comunicazione agli enti competenti, ossia con l'istanza presentata con le modalità indicate nel presente decreto.

Non riguarda la presente procedura informatizzata la richiesta di autorizzazione per la "trasformazione del bosco" (art. 43, l.r. 31/2008), cioè il disboscamento e il cambio di destinazione d'uso del bosco, nonché la richiesta di autorizzazione per la "trasformazione del suolo" (art. 44, l.r. 31/2008), cioè il cambio di destinazione d'uso del suolo di terreni soggetti a vincolo idrogeologico, che sono oggetto di differenti e specifiche procedure.

2) AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FUNE

La normativa statale italiana prevede in determinati casi, per l'installazione degli impianti a fune, la richiesta di autorizzazioni, nulla osta o altre forme di assenso (di seguito indicate col termine generico di "permesso") alle autorità civili o militari.

In questi casi, il richiedente deve sempre acquisire i predetti "permessi" statali prima di inserire la richiesta nel sistema informativo di

Serie Ordinaria n. 34 - Mercoledì 22 agosto 2012

Regione Lombardia.

Nei seguenti paragrafi 2.1) e 2.2) sono riportati alcuni "permessi" da richiedere alle autorità civili e militari, aggiornati a gennaio 2011. Si evidenzia che l'elenco di tali "permessi" non ha la pretesa di essere esaustivo e che pertanto ve ne potrebbero essere altri. Di conseguenza, si raccomanda un'accurata informazione presso le competenti autorità civili e militari (es. ENAC e Aeronautica Militare), specificando sempre se l'impianto a fune supera (anche solo a tratti) l'altezza delle chiome degli alberi.

2.1) Preventivo nulla-osta da parte della competente autorità aeronautica (art. 709 del Codice della Navigazione)

L'art. 709 del Codice della navigazione⁽¹⁾ stabilisce che:

- tutto ciò che interferisce con le "superfici di delimitazione ostacoli aeroportuali" (ossia, aree di rispetto degli aeroporti) definite dall'Ente nazionale per l'Aviazione Civile (di seguito "ENAC") nel "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti" debba essere considerato come ostacolo alla navigazione e, pertanto, subordinato all'autorizzazione dell'ENAC;
- sulla base di quanto riportato nel citato regolamento, sono definiti "ostacoli" anche quegli oggetti che, pur trovandosi al di fuori delle citate superfici, risultino avere un'altezza sul livello del terreno superiore o uguale a 100 metri o a 45 metri sull'acqua.

Le "superfici di delimitazione ostacoli aeroportuali" (ossia, aree di rispetto degli aeroporti) raggiungono attualmente una fascia:

- fino a 2,7 km dagli aeroporti di Alzate, Calcinate, Cremona, Valbrembo, Varese e Vergiate;
- fino a 3,6 km dagli aeroporti di Bresso e Como;
- fino a 15 km dagli aeroporti di Malpensa, Milano Linate, Orio al Serio e Brescia Montichiari.

Pertanto, il richiedente deve ottenere il preventivo nulla-osta ai sensi dell'art. 709 del codice della navigazione, per tutti gli impianti a fune che si trovano, anche solo in parte:

- all'interno delle "superfici di delimitazione ostacoli aeroportuali" (ossia, aree di rispetto degli aeroporti) come sopra definite e che sporgono, in tutto o in parte, dalle chiome della vegetazione;
- a una distanza dagli aeroporti maggiore da quella indicata nei punti precedenti, ma con altezza (distanza dal suolo del cavo portante o fune di guardia, quale dei due più penalizzante) sul livello del terreno superiore o uguale a 100 metri o a 45 metri sull'acqua.

In questo caso, il richiedente deve inviare apposita richiesta alle competenti autorità aeronautiche:

- Ente nazionale aviazione civile ENAC, Direzione Operatività (indirizzo attuale: via di Villa Ricotti, 42; 00161 Roma, fax 06.44.59.64.93, PEC: direzione.generale@postacert.enac.gov.it);
- Ente nazionale aviazione civile ENAC, Direzione operazioni di Milano, (indirizzo attuale: via Caldera, 21; 20153 Milano, fax 02.48.27.82.00, PEC: operazioni.milano@postacert.enac.gov.it);
- Ente Nazionale di Assistenza al Volo ENAV S.p.A., Area Operativa, Funzione Progettazione Spazi Aerei (indirizzo attuale: via Salaria 716, 00138 Roma, fax: 06.81.66.27.41). Per ENAV l'istanza potrà essere inoltrata utilizzando il modello informatizzato disponibile sul sito <http://www.enav.it> nell'applicativo "Valutazione potenziali ostacoli" seguendo le istruzioni ivi riportate;
- Aeronautica Militare, C.I.G.A., Servizio Spazi Aerei e Procedure (indirizzo attuale: Aeroporto Pratica di Mare, 00040 Roma, fax 06.91.29.24.57);

Nella richiesta è necessario allegare degli elaborati firmati da professionisti abilitati:

1) il **profilo dell'impianto** scala 1:500 o altra scala adeguata alla lunghezza dell'impianto di gru a cavo. Nel profilo devono essere indicati:

- tutti i sostegni;
- le coordinate dei sostegni nel sistema geografico WGS84;
- la quota alla base dei sostegni (metri sul livello del mare);
- l'altezza dal suolo del vertice dei sostegni (AGL);
- il franco verticale massimo delle fune di guardia (se prevista) o della fune portante scarica;
- la lunghezza della campata;
- il profilo longitudinale in scala;

2) la **rappresentazione del tracciato** dell'impianto in scala 1:10.000 o 1:25.000.

Solo dopo aver acquisito il nulla osta è possibile presentare l'istanza attraverso la procedura informatizzata di Regione Lombardia.

In caso di rilascio del "nulla-osta" e dopo aver presentato la SCIA oppure ottenuto l'autorizzazione in base alla normativa regionale, il richiedente dovrà inoltre informare i predetti enti (ENAC, ENAV e CIGA) al fine di permettere la pubblicazione dell'impianto a fune nella concernente documentazione aeronautica.

Nella comunicazione va specificato:

- 1) la data di installazione e di rimozione dell'impianto a fune;
- 2) la segnaletica ICAO diurna e/o notturna adottata secondo la prescrizione dell'ENAC;
- 3) eventuali modifiche di dettaglio all'impianto autorizzato dall'ENAC.

Tale comunicazione dovrà essere inviata, anche solo via fax, con un preavviso di almeno 15 giorni per struttura temporanea (90 giorni per strutture permanenti) rispetto alla data di installazione.

Al termine dell'attività dovrà altresì essere comunicata agli stessi enti l'avvenuta rimozione dell'impianto.

(1) Codice della navigazione (approvato con Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e modificato con L. 265 del 9.11.2004) - Art. 709 - "Ostacoli alla navigazione". Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che, anche in virtù delle loro destinazioni d'uso, interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento. La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea è subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa.

2.2) Preventivo nulla-osta da parte della competente autorità militare (L. 898/1976, d.lgs. 66/2010, art. 229 DPR 90/2010)

Nei casi previsti dalla L. 898/1976, d.lgs. 66/2010 e dall'art. 229 del DPR 90/2010, il richiedente deve ottenere il preventivo nulla osta da parte delle competenti Autorità militari ed assolvere alle prescrizioni eventualmente ricevute dalle stesse.

Pertanto il richiedente deve pertanto inviare i dati degli impianti a fune e gli eventuali annessi elaborati grafici (anche in formato pdf) già previsti per la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 709 del codice dell'aviazione al seguente indirizzo:

- Aeronautica Militare, Comando 1a regione aerea, Reparto Territorio e Patrimonio (indirizzo attuale: Piazza Novelli, 1, 20129 Milano, telefono 02.73.90.20.32, fax 02.73.90.34.09, e-mail: aeroregione1.rtp@aeronautica.difesa.it);

Solo dopo aver acquisito il nulla osta è possibile presentare l'istanza attraverso la procedura informatizzata di Regione Lombardia.

3) PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

3.1) Quando e come presentare l'istanza

Tutti gli interessati possono utilizzare l'istanza informatizzata, direttamente (se abilitati) o per il tramite di un soggetto abilitato.

Al modello informatizzato si accede via internet, attualmente all'indirizzo <http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it>. Il funzionamento del servizio è garantito per otto ore al giorno nelle giornate feriali escluso il sabato; negli altri orari il servizio potrebbe essere temporaneamente sospeso per cause tecniche.

Tutte le istruzioni per la compilazione dell'istanza sono disponibili all'interno del sistema informatico.

Per accedere al modello di istanza ed operare è necessario disporre di apposita abilitazione ed autorizzazione individuale (nome utente/parola d'ordine).

La compilazione della procedura informatizzata può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno, purché:

- prima dell'inizio dell'attività selvicolturale;
- quando si è in possesso del nulla osta previsto dall'art. 709 del Codice dell'Aviazione, nei casi previsti;
- quando si è in possesso del nulla osta previsto dalla L. 898/1976 in tema di servizi militari o degli altri "permessi" indicati al paragrafo 2) da parte delle autorità militari, nei casi previsti;
- quando si sia a conoscenza dell'identità dell'esecutore del taglio e del responsabile degli eventuali impianti a fune.

Nel caso di istanze di taglio legate a richieste di finanziamento con contributi, pertanto, è opportuno che nel bando sia richiesto, al momento della presentazione delle domande di contributo, solamente il "progetto di taglio". La presentazione dell'istanza deve quindi essere rimandata a un secondo momento, ossia dopo l'ammissione a finanziamento ma prima dell'inizio dei lavori di taglio: in altre parole, al momento in cui si è certi che i lavori di taglio saranno eseguiti e si sa chi effettuerà i lavori.

Il richiedente deve recarsi presso un operatore abilitato con tutti i dati necessari.

L'operatore provvede alla identificazione del richiedente mediante documento di identità (se non conosciuto), alla compilazione informatica della istanza sul sito della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio e al suo invio per via telematica all'Ente forestale.

3.2) Operatori abilitati alla compilazione dell'istanza

Sono obbligati a registrarsi per chiedere l'abilitazione alla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio e quindi a utilizzare il sistema, anche per l'inserimento delle procedure informatizzate:

- Enti gestori di Parco o riserva regionale;
- Comunità montane;
- Province;
- Sede centrale e periferiche di ERSAF;
- Sede centrale e periferiche del Servizio Fitosanitario Regionale;
- Responsabili locali del Servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie;
- Consorzi Forestali riconosciuti dalla regione;
- Imprese boschive iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 57 TU.

Possono inoltre chiedere di abilitarsi:

- altre Direzioni Generali della Regione Lombardia;
- Sedi territoriali (STER) di Regione Lombardia;
- Coordinamenti e Stazioni del Corpo Forestale dello Stato;
- Comuni;
- Enti gestori di siti natura 2000;
- Enti gestori dei Parchi locali di interesse sovra-comunale;
- Enti gestori dei Monumenti naturali;
- Polizia Locale e altri Organi con funzioni di vigilanza e di accertamento di cui all'art. 61 comma 1 del TU;

Serie Ordinaria n. 34 - Mercoledì 22 agosto 2012

- Autorità aeronautiche per la sicurezza dei voli;
- Autorità per la verifica delle servitù militari;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA);
- Concessionari di pubblico servizio;
- singole Guardie Ecologiche Volontarie;
- Dottori Forestali e Dottori Agronomi, sia senior che junior (iscritti all'Albo o dipendenti di enti pubblici);
- Periti Agrari e Agrotecnici (iscritti all'Albo o dipendenti di enti pubblici).

Possono chiedere di abilitarsi altri tecnici, professionisti, imprese e privati cittadini che abbiano seguito specifici corsi di base, sulle norme forestali regionali e sul SITaB, organizzati da Regione Lombardia, da Ersaf o dagli enti forestali in accordo con la struttura foreste di Regione Lombardia. Ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d ter) delle NFR, per l'organizzazione di tali corsi è possibile utilizzare i proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 61 del TU. Regione Lombardia, Ersaf e gli enti forestali possono altresì organizzare analoghi corsi di approfondimento per gli altri operatori del SITaB.

Possono infine richiedere l'abilitazione altri enti pubblici per motivi di studio o di ricerca nel campo selvicolturale.

La registrazione al sito per la richiesta di abilitazione implica la presa visione e la piena accettazione delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Ai Dottori Forestali e Dottori Agronomi, iscritti all'albo o dipendenti di enti pubblici, sono riservate particolari funzionalità all'interno dell'applicativo.

Le Province provvedono a fornire informazioni ed assistenza relative all'accesso e all'utilizzo della procedura informatizzata.

3.3) Sospensione dal servizio

La competente struttura regionale provvede a sospendere dal servizio quegli operatori che non rispettano le regole contenute nel seguente decreto.

3.4) Presentazione dell'istanza presso enti pubblici

Tutti gli enti pubblici che vengono abilitati all'utilizzo dell'applicativo devono offrire il servizio a tutti i cittadini e imprese, senza vincoli di residenza, proprietà dei terreni, sede legale dell'impresa o altro.

3.5) Assegnazione dell'istanza all'ente forestale e copia cartacea dell'istanza

Al termine della compilazione, in base alla localizzazione del "centroide" rappresentativo della località di taglio, il sistema informativo assegna automaticamente l'istanza all'ente forestale competente. Solo nel caso in cui il bosco da tagliare o l'ubicazione degli impianti a fune ricadano a cavallo fra il territorio di competenza di due enti è necessario assegnare manualmente l'istanza anche al secondo ente di competenza.

L'istanza compilata deve essere scaricata in formato pdf e firmata dal richiedente con firma elettronica utilizzando la Carta Regionale dei Servizi (vedi sito <http://www.crs.lombardia.it>) e inserita di nuovo nel sistema informatico.

Qualora il richiedente non abbia la possibilità di firmare elettronicamente l'istanza, l'operatore provvede a stamparla e a farla firmare dal richiedente. In questo caso la copia cartacea firmata deve essere inviata all'Ente forestale entro trenta giorni naturali, che la deve conservare per almeno cinque anni dalla scadenza del periodo concesso per il taglio. L'invio della eventuale copia cartacea firmata dal richiedente deve avvenire tramite idonea modalità (es. consegna a mano, raccomandata, fax, scansita e inviata via posta elettronica certificata o altro).

Sia nel caso di firma elettronica che manuale, l'operatore consegna al richiedente come ricevuta una copia cartacea (o, su richiesta del richiedente, digitale) dell'istanza e delle prescrizioni tecniche fornite dal sistema. La copia-ricevuta dell'istanza, insieme ai suoi allegati, deve essere conservata in bosco durante le fasi di taglio e mostrata, qualora richiesto, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Ecologiche Volontarie o agli altri soggetti incaricati dei controlli.

Nel momento in cui l'istanza (e relativi allegati) è definitivamente confermata e caricata nel sistema, quest'ultimo le assegna un numero univoco di identificazione, che equivale e sostituisce la protocollazione presso l'ente forestale di assegnazione.

3.6) Competenza territoriale

Ogni Ente forestale è competente a svolgere l'istruttoria per le superfici comprese nel proprio territorio.

Ogni istanza informatizzata viene automaticamente visualizzata anche dal Corpo Forestale dello Stato e dagli altri Organi con funzioni di vigilanza e di accertamento di cui all'art. 61 comma 1 della l.r. 31/2008.

3.7) Decorrenza

L'utilizzo della nuova procedura informatizzata ha decorrenza dal 1° marzo 2011. Fino al 28 febbraio 2011 le istanze devono essere presentate tramite il precedente modello informatizzato accessibile all'indirizzo www.taglioboschi.servizirl.it

4) RICHIEDENTI E RESPONSABILITÀ

4.1) Richiedente

Il richiedente è il soggetto che eseguirà il taglio del bosco. E' tuttavia possibile la presentazione dell'istanza anche da parte del proprietario o possessore del bosco oppure da parte dell'acquirente del legname, ma solo se essi sanno fornire con certezza all'operatore i dati dell'esecutore del taglio e del proprietario del bosco.

L'operatore deve identificare con certezza il richiedente, il quale per poter accedere al servizio deve quindi fornire all'operatore abilitato un documento di identità ed i dati necessari per la sua individuazione (codice fiscale, indirizzo, recapito ecc.), che saranno inseriti nel sistema informativo e conservati nel rispetto della legge in via riservata.

Il richiedente deve individuare la categoria in cui ricade (es. proprietario, titolare di altri diritti o contratti, ecc.). Fra le voci compare "proprietario di terreni soggetti ad uso civico", che va selezionata solo nel caso in cui il comune o il comitato per le amministrazioni separate dei beni di uso civico compilino una istanza di taglio in forma collettiva, come disposto dall'art. 75 bis del r.r. 5/2007 e s.m.i..

4.2) Responsabilità

Con la sottoscrizione della istanza informatizzata attraverso la firma elettronica o firmando la copia cartacea dell'istanza, il richiedente dichiara:

- di essere proprietario dei terreni boschivi oggetto di installazione di impianti a fune o comunque di aver diritto ad installarli in quanto titolare di diritto reale (enfiteusi, usufrutto ecc.) o di contratto (affitto, comodato, vendita del soprassuolo ecc.) o di altra previsione di legge (concessione, servitù) o di essere delegato dall'avente diritto;
- di impegnarsi a rispettare le vigenti normative tecniche che regolano le attività selvicolturali (r.r. 5/2007 e s.m.i., l.r. 31/2008);
- di aver acquisito il preventivo nulla-osta da parte della competente autorità militare (legge 898/1976 e s.m.i.) nel caso l'impianto a fune si trovi, in tutto o in parte, in comuni interessati da servitù militari nonché negli altri casi previsti dalla competente normativa statale in materia di forze armate;
- di aver acquisito il preventivo nulla-osta da parte della competente autorità aeronautica (art. 709 del Codice della Navigazione) per quegli impianti considerati "ostacoli alla navigazione aerea" ai sensi della normativa vigente e di impegnarsi ad effettuare le previste comunicazioni alle competenti autorità aeronautiche come disposto al paragrafo 2.1) del presente documento;
- di aver preso visione della normativa vigente in materia di installazione di ostacoli alla navigazione aerea, in particolare della circolare acclusa al dispaccio n. 146/394/4422 in data 09.08.2000 di S.M.D. "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea - Segnaletica e rappresentazione cartografica", e di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni in essa contenute;
- che gli impianti a fune non interferiscono con sedimi o apparati di telecomunicazioni, elettrodotti, strade a transito ordinario, ferrovie, piazzole di atterraggio per elicotteri, vasche antincendio e non compromettono la funzionalità di impianti militari o civili;
- di impegnarsi, qualora le linee degli impianti a fune superassero l'altezza di venti metri dal limite del terreno libero o l'altezza delle chiome degli alberi, a segnalare con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi, secondo quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'aeronautica per la sicurezza dei voli;
- di impegnarsi ad apporre in luogo ben visibile, all'incrocio degli impianti a fune con viabilità agro-silvo-pastorale o piste di servizio, nonché di sentieri e mulattiere, cartelli monitori posti almeno cinquanta metri prima dell'incrocio con gli impianti a fune;
- di impegnarsi a stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile valida per tutto il periodo di esercizio dell'impianto;
- di impegnarsi a togliere gli impianti a fune a permesso scaduto o a rinnovare il permesso prima della scadenza;
- di assumersi la responsabilità di fronte alla Legge e nei confronti di terzi per danneggiamenti, anche colposi, a persone, animali, piante e cose, derivanti dal taglio o dall'installazione degli impianti a fune, salvo nel caso in cui abbia indicato un diverso responsabile per gli impianti a fune
- di essere a conoscenza che i dati inseriti nell'istanza potranno essere trattati da organismi di controllo e di investigazione ai fini della tutela ambientale.

Le predette dichiarazioni possono essere cambiate in qualsiasi momento a cura della Struttura foreste.

4.3) Tutela dei dati personali

Tutti gli operatori hanno l'obbligo di rispettare le leggi vigenti in materia di rispetto del trattamento dei dati personali.

I dati acquisiti dai richiedenti nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

5) CONTENUTI TECNICI DELLA ISTANZA INFORMATIZZATA DI TAGLIO BOSCO

5.1) Interventi in deroga

Nell'istanza deve essere indicato se si richiede autorizzazione per interventi in deroga, di cui all'art. 7 del r.r. 5/2007, ossia:

- a) tagli o attività finalizzate alla prevenzione del dissesto idrogeologico o di danni a persone o cose;
- b) tagli o attività finalizzate a interventi urgenti di salvaguardia o conservazione di habitat di specie animali e vegetali tutelati dalla normativa comunitaria;
- c) altri casi specificatamente previsti dal regolamento regionale 5/2007.

Ai sensi dell'art. 14, comma 5, del r.r. 5/2007, tali istanze devono essere accompagnate da un progetto qualora si riferiscano all'esecuzione di attività selvicolturali.

Serie Ordinaria n. 34 - Mercoledì 22 agosto 2012

5.2) Ubicazione e superficie

Nella istanza devono essere riportati il Comune di intervento e i dati completi delle particelle catastali interessate dal taglio del bosco, comprensivi di sezione (quando esistente), foglio e mappale.

E' inoltre necessario indicare un punto indicativo della zona in cui si trova il bosco da tagliare o la maggior parte della superficie soggetta al taglio.

Nel caso dei tagli di manutenzione nelle aree di pertinenza di elettrodotti, edifici, reti viarie, manufatti, opere e sezioni idrauliche (articoli 58, 59, 60 e 61 del r.r. 5/2007) è possibile indicare, per ogni comune coinvolto dal taglio, anche una sola particella catastale interessata dal taglio di manutenzione.

5.3) Caratteristiche selvicolturali del bosco

Nella istanza devono essere riportati i dati principali circa le caratteristiche del bosco oggetto di taglio, fra le quali:

- forma di governo: a fustaia (alto fusto), a ceduo o forma mista di governo (ceduo coniferato o ceduo sotto fustaia o ceduo composto);
- principali specie arboree e arbustive soggette al taglio: devono essere indicate le specie dalle quali si ricaverà almeno il 90% del materiale legnoso; qualora si tagli anche un solo esemplare di platano, questo va sempre indicato; tutte le altre specie devono essere omesse dall'apposita sezione sulle specie, ma possono eventualmente essere citate nel campo note; il sistema chiede in alcuni casi di compilare un apposito "pedilista": nei casi in cui il r.r. 5/2007 impone che esso sia compilato da un tecnico forestale (es. progetto di taglio, relazione di taglio, boschi pubblici), tale pedilista deve essere compilato con la massima precisione; negli altri casi è sufficiente indicare approssimativamente numero e diametro delle piante;
- l'età del bosco da tagliare;
- modalità del taglio: specificare se trattasi di taglio di utilizzazione (di maturità), di diradamento, di taglio di piante morte o spezzate, di taglio di soli alberi di Natale o di altri tipi di trattamento;
- finalità del taglio: è necessario indicare, in termini di prevalenza, se la maggior parte del materiale legnoso sarà utilizzato come legna da ardere (o a fini energetici) o come legname da opera. Questa dichiarazione ha fini esclusivamente statistici (per la conoscenza della filiera bosco legno e per la conoscenza della quantità di CO2 che ritornerà in atmosfera dopo il taglio)

5.4) Quantità e qualità del materiale legnoso da tagliare

Nella istanza deve essere riportata la quantità massima di legname o legna da tagliare, espressa in metri cubi per le fustaie e in quintali per i boschi cedui e per le forme miste di governo. Per tutti i boschi deve essere indicata la superficie massima soggetta al taglio e la destinazione prevalente del legname (da opera, per energia o legname da lasciare in bosco).

5.5) Proprietario, esecutore del taglio

Nella istanza deve essere riportato il dato del proprietario del terreno e, qualora l'istanza sia presentata da un soggetto diverso dall'esecutore del taglio, i dati di chi effettua il taglio del bosco.

Qualora l'esecutore del taglio cambi è necessario in alternativa:

- annullare l'istanza nel sistema informatizzato e ripresentarla prima dell'inizio dei lavori;
- comunicare immediatamente per iscritto all'ente forestale competente e a Regione Lombardia - Struttura foreste nominativo e recapito del nuovo esecutore.

5.6) Piano di Assestamento Forestale

Nella istanza deve essere indicato se il bosco ricade in area oggetto di piano di assestamento forestale vigente.

5.7) Usi civici

Nella istanza deve essere indicato se il taglio del bosco è effettuato come uso civico.

In questo caso, l'istanza di taglio bosco deve essere presentata dall'Ente Pubblico proprietario o dal comitato per le amministrazioni separate dei beni di uso civico in forma accorpata e collettiva, selezionando la voce "proprietario di terreni soggetti ad uso civico"; restano agli atti dell'Ente proprietario i documenti che identificano i censiti interessati dai singoli lotti, come disposto dall'art. 75 bis del r.r. 5/2007 e s.m.i..

5.8) Attività selvicolturali diverse dal taglio

Nell'istanza deve essere indicato se contestualmente al taglio l'intervento prevede l'esecuzione di attività diverse dal taglio, come ad esempio la realizzazioni di imboschimenti e rimboschimenti (artt. 49 e 50 r.r. 5/2007), soggette a comunicazione o ad autorizzazione.

5.9) Interventi riguardanti i platani

Il Servizio Fitosanitario Regionale rientra fra i soggetti abilitati all'accesso alla procedura informatizzata e può ricercare e visualizzare tutte le istanze che contengono, fra le specie da tagliare, esemplari di platano.

Qualora il richiedente indichi, fra le specie da tagliare, anche il platano, l'istanza assolve la funzione di comunicazione prevista dal decreto ministeriale 17.04.1998 inerente alla lotta obbligatoria al cancro colorato del platano *Ceratocystis fimbriata*.

Si ricorda che il sopra citato decreto ministeriale impone che il taglio dei platani possa iniziare solo dopo 30 giorni dalla conferma dell'istanza, salvo diversa comunicazione al richiedente da parte del Servizio Fitosanitario Regionale.

5.10) Ubicazione, durata e responsabile degli impianti a fune

Nella istanza devono essere sempre specificato se ci si intende avvalere di un impianto a fune, specificando se si tratta di una gru a cavo o di un filo a sbalzo.

In entrambi i casi, per ogni singolo impianto, è necessario specificare la localizzazione geografica (inserendo un punto in corrispondenza di ogni sostegno: vi deve quindi essere almeno il punto di inizio e quello di fine), la data di installazione e la data di rimozione dell'impianto, il responsabile dell'impianto ed eventuali caratteristiche.

Il sistema indica automaticamente le coordinate dei punti, la loro quota sul livello del mare e la rappresentazione planimetrica in scala.

Nel caso di gru a cavo, è necessario allegare anche la dichiarazione di assenso dei proprietari dei fondi (vedi capitolo su allegati).

5.11) Allegati tecnici

Il sistema indica automaticamente gli allegati tecnici necessari, che devono essere caricati nel sistema per poter completare l'istanza.

Il **progetto** e la **relazione di taglio**, obbligatori nei casi previsti rispettivamente dall'art. 14 e dall'art. 15 del r.r. 5/2007, devono essere caricati nell'applicativo come file con estensione .pdf e con firma elettronica del professionista ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005 n° 82 "Codice dell'Amministrazione digitale".

La **copia della Carta Tecnica Regionale** in scala 1:10.000 o 1:25.000 o la mappa catastale, che evidenzia con precisione i terreni interessati dai tagli di manutenzione. Nel caso di tagli di manutenzione nelle aree di pertinenza degli elettrodotti, è sufficiente evidenziare le linee di alta e media tensione.

Il **profilo dell'impianto** scala 1:500 o altra scala adeguata alla lunghezza dell'impianto di gru a cavo deve essere scansionato in formato .pdf e caricato nell'applicativo. Nel profilo devono essere indicati:

- tutti i sostegni;
- l'altezza dal suolo del vertice dei sostegni (AGL);
- il franco verticale massimo delle fune di guardia (se prevista) o della fune portante scarica;
- la lunghezza della campata;
- il profilo longitudinale in scala.

Possono poi essere aggiunte specifiche ritenute importanti, quali il diametro delle funi, la portata e le caratteristiche del motore. Questo elaborato deve essere firmato dal professionista abilitato.

Nei casi in cui l'impianto a fune si sviluppi completamente al di sotto delle chiome e quindi non costituisca un ostacolo alla navigazione aerea, il profilo dell'impianto può essere sostituito da un'autocertificazione attestante che l'impianto a fune stesso non costituisce un ostacolo alla navigazione aerea. Tale autocertificazione deve essere a firma del richiedente o del responsabile dell'impianto oppure del tecnico abilitato.

L'**assenso dei proprietari** dei fondi interessati all'installazione di una gru a cavo (art. 73, comma 2, r.r. 5/2007), deve essere scansionato in formato .pdf e caricato nell'applicativo. Nei casi previsti dalla legge, è possibile caricare un'autocertificazione con la quale il dichiarante certifica di aver ottenuto il consenso dei proprietari.

In tutti i casi, gli allegati in originale devono essere conservati in bosco durante le operazioni di taglio o di uso degli impianti a fune e mostrati agli Organi di controllo qualora li richiedano.

Si ricorda che gli enti forestali non hanno la facoltà di chiedere ulteriori allegati rispetto a quelle previste dal r.r. 5/2007, fatta salva la possibilità stabilita dalla L. 241/1990 di chiedere in maniera motivata, su singole istanze soggette ad autorizzazione, eventuali integrazioni tecniche o amministrative: in caso di abuso, il richiedente o l'operatore deve inviare immediata segnalazione alla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio.

5.12) Tagli di manutenzione

Nel caso di tagli di manutenzione nelle aree di pertinenza di elettrodotti, edifici e reti viarie (articoli 58, 59, 60 e 61 del r.r. 5/2007), la procedura informatizzata omette informazioni riguardanti la superficie e le caratteristiche selvicolturali del bosco, nonché la quantità di legname da tagliare. Si ricorda che in base al r.r. 5/2007 i tagli di manutenzione in esame non rientrano nella definizione di "taglio culturale" (vedi allegato A al r.r. 5/2007) e pertanto non richiedono autorizzazione in caso di esecuzione in aree protette. Inoltre, non richiedono la presentazione di allegati tecnici.

5.13) Contributi pubblici

Nella istanza deve essere specificato se l'intervento beneficia di aiuti pubblici, dell'Unione Europea, dello Stato italiano o di Regione Lombardia.

6) ACCESSO AI DATI E TRASMISSIONE

6.1) Generalità

I dati del SITaB sono resi disponibili al Corpo Forestale dello Stato, ai competenti organi di vigilanza e controllo in materia di danni alle superficie boschive e di protezione civile e agli enti di ricerca e di statistica secondo modalità comunicate dalla competente struttura regionale.

Serie Ordinaria n. 34 - Mercoledì 22 agosto 2012

6.2) Dati relativi agli impianti a fune

I dati degli impianti a fune sono resi disponibili a tutte le autorità per la sicurezza dei voli italiane, europee ed internazionali secondo le seguenti modalità:

- i dati tecnici sono visualizzabili e scaricabili dal geoportale di Regione Lombardia (attuale indirizzo internet <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/geoportale>);
- i dati delle singole pratiche sono accessibili e scaricabili dal sistema informativo taglio boschi direttamente dalle autorità per la sicurezza dei voli, che possono accedervi come "supervisor".

In tal modo, Regione Lombardia rende disponibile a tutte le autorità per la sicurezza dei voli italiane, europee ed internazionali i dati inerenti agli impianti a fune, assolvendo agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge, senza quindi necessità, da parte degli enti forestali, di inviare specifiche comunicazioni, fatto salvo quanto previsto in merito al nulla osta ai sensi dell'art. 709 del Codice dell'Aviazione.

6.3) Dati relativi alle istanze di taglio bosco

I dati delle istanze di taglio bosco sono resi disponibili a tutti gli Organi di controllo in materia forestale e ambientale secondo le seguenti modalità:

- i dati tecnici sono visualizzabili e scaricabili dal geoportale di Regione Lombardia (attuale indirizzo internet <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/geoportale>);
- i dati delle singole pratiche sono accessibili e scaricabili dal sistema informativo taglio boschi direttamente dagli organi di controllo, che possono accedervi come "supervisor".

6.4) Dati relativi agli operatori

Al fine di permettere ai cittadini e alle imprese di presentare agevolmente l'istanza di taglio, i dati e i recapiti degli operatori del SITaB possono essere resi pubblici.

7) VALIDITÀ, CONTROLLI, RIMANDI E SANZIONI*7.1) Validità*

La validità della presentazione della istanza decorre dal momento in cui la stessa è inserita e confermata nel sistema informativo. Pertanto, in caso di SCIA, il taglio può iniziare immediatamente dopo la presentazione informatica dell'istanza.

Nel caso di richiesta di autorizzazione, i termini per i procedimenti decorrono dalla data di presentazione informatica dell'istanza. Si ricorda che, qualora sia previsto il "silenzio assenso", l'ente forestale emette l'autorizzazione (con o senza prescrizioni) o il diniego entro quarantacinque o sessanta giorni dalla presentazione informatica dell'istanza; in caso di mancata comunicazione dell'ente forestale entro quarantacinque o sessanta giorni dalla presentazione informatica dell'istanza, l'autorizzazione si intende acquisita.

La durata della validità della istanza è stabilita dal r.r. 5/2007, in particolare dall'art. 12, ed è pari a due anni, salvo il caso in cui il progetto di taglio sia accompagnato da un crono-programma quinquennale degli interventi (piano di utilizzazione forestale); in questo caso la validità è di cinque anni.

7.2) Impianti a fune autorizzati prima dell'entrata in vigore del nuovo applicativo

Gli enti forestali provvedono, entro 60 giorni dall'entrata in funzione del nuovo applicativo, a inserire nel sistema informativo i dati degli impianti a fune autorizzati prima dell'entrata in vigore dello stesso e ancora in corso di validità o scaduti ma non rimossi.

7.3) Controlli automatici e raccomandazioni al richiedente

La procedura informatizzata mette progressivamente in atto i maggiori controlli automatici possibili, incrociando i dati inseriti nelle istanze e nei relativi allegati con quelli delle banche dati esistenti (carta forestale, catasto informatico dei piani di assestamento forestale e dei piani di indirizzo forestale ecc.) e con le prescrizioni contenute nelle Norme Forestali Regionali e nella pianificazione forestale.

In particolare, in base al punto rappresentativo del taglio, il sistema verifica l'altimetria, l'ente forestale competente, la presenza di aree protette e di siti natura 2000.

Inoltre, in base ai dati disponibili, il sistema informativo allega alla copia-ricevuta per il richiedente un sunto di prescrizioni e raccomandazioni che possono essere uguali per tutto il territorio regionale o legate alla zona in cui ricade l'intervento oggetto di istanza.

7.4) Futuri sviluppi

Compatibilmente con i fondi disponibili, Regione Lombardia si impegna a sviluppare nel più breve tempo possibile l'applicativo come da linee guida seguenti:

- inserimento di uno strato informativo con i piani di assestamento forestale vigenti, in modo che il sistema riconosca automaticamente, in base all'ubicazione del taglio bosco, se l'intervento ricade in area soggetta a PAF; ciò sarà comunque possibile solo quando gli enti forestali avranno inviato alla DG Sistemi Verdi e Paesaggio gli shapefile dei piani di assestamento e delle relative particelle forestali;
- liberalizzazione degli accessi al sistema, permettendo a tutti i richiedenti di poter inserire in autonomia le istanze;

- possibilità di ricerca e visualizzazione delle istanze in base ai dati geografici;
- possibilità di eseguire "in linea" l'istruttoria delle istanze, inserendo l'esito di autorizzazioni, sopralluoghi, prescrizioni, eventuali sanzioni irrogate.

7.5) Rimandi

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti direttive, si fa riferimento alle "Norme Forestali Regionali" (r.r. 5/2007) e ai suoi allegati, in particolare all'allegato A "glossario".

7.6) Sanzioni

Le sanzioni amministrative sono definite dall'art. 61 della l.r. 31/2008.